



**TRIBUNALE DI VICENZA
PRIMA SEZIONE CIVILE**

R.G. 161/2024

Il Giudice dell'Esecuzione,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23 dicembre 2025,

osservato che il creditore pignorante ha richiesto la vendita della quota di partecipazione del 84,917% di _____ nella società BADIA SRL;

osservato che l'esperto nominato ha determinato in un valore compreso tra euro 2.166.616 ed euro 3.043.469 il valore di presumibile realizzo della suddetta quota;

ritenuto opportuno dar corso alle operazioni di vendita all'incanto della quota al prezzo base corrispondente al valore massimo sopra indicato;

ritenuta l'opportunità di avvalersi dell'istituto della delega delle operazioni di vendita ad un notaio del circondario ai sensi degli artt. 534bis e 591bis c.p.c. (norma da ritenersi applicabili in via analogica anche al caso di espropriazione di quote di società di capitali) in ragione dell'elevata professionalità del soggetto delegato;

tanto premesso,

ORDINA LA VENDITA

CON INCANTO

della quota di partecipazione di _____ nella società BADIA SRL, nella descrizione e consistenza di cui alla perizia di stima, con modalità di vendita telematica pura.

I beni di cui sopra sono meglio descritti nella relazione di stima che deve essere consultata dall'offerente e alla quale si fa espresso rinvio anche per ciò che concerne l'esistenza di oneri e pesi a qualsiasi titolo gravanti sui beni (ivi compreso il diritto di prelazione in favore degli altri soci previsto dall'art. 8 dello Statuto di BADIA SRL che dà luogo all'applicazione, nella fattispecie, delle norme di cui all'art. 2471 III co. c.c.),

visti gli artt. 534bis e ss. e 591bis c.p.c.,

DELEGA

al NOTAIO dott.ssa PATRIZIA CARDARELLI (c/o ANVIPES – Associazione Notarile Vicentina per le Procedure Esecutive) il compimento delle operazioni di vendita con incanto e gli

altri incombenti previsti dall'art. 534bis c.p.c. e ss. , ponendo in essere tutte le attività previste dagli artt. 534bis e 591bis (in quanto compatibili con le previsioni dettate dalla Sezione III del capo 2° del titolo del libro 2° del libro 3° del c.p.c. in tema di assegnazione e vendita nell'espropriazione mobiliare) e necessarie ai fini dell'espletamento della presente delegata

Il Delegato provvederà, in ogni caso,

- 1 **a verificare** – anche mediante l'esame della documentazione in atti e di quella che riterrà opportuno eventualmente acquisire – se la quota di partecipazione sociale in BADIA SRL appartenga effettivamente al debitore esecutato nella misura dichiarata (84,917%) se vi siano vincoli alla libera trasferibilità, divieti, vincoli all'alienazione, diritti di prelazione, clausole di preferenza o gradimento ecc.), se risultino precedenti pignoramenti e sequestri; qualora la quota risulti appartenere in tutto o in parte a persona diversa dal debitore in virtù di atto opponibile ai creditori ovvero emergano atti pregiudizievoli o comunque la documentazione risulti inidonea, provvederà alla restituzione del fascicolo al Giudice dell'Esecuzione;
- 2 ove non sopraggiunga sulla vendita un accordo tra creditrice, debitore e società ai sensi dell'art. 2471 III co. c.c., **ad effettuare** le operazioni di vendita all'incanto della quota di partecipazione sociale pignorata nel giorno nell'ora di cui all'avviso, con le modalità di cui all'art. 537 c.p.c., redigendone verbale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 534bis e 591bis co II e IV c.p.c., per il primo esperimento di vendita, al prezzo base di euro 3.043.469 (con rilanci minimi di € 5.000,00), salvi gli arrotondamenti che il delegato deve intendersi comunque legittimato a fare;
- 3 **a redigere** l'avviso di vendita avente il contenuto di cui al combinato disposto degli artt. 534bis e 591bis c.p.c.; in particolare, descrivendo i beni in vendita, avvertendo che maggiori informazioni potranno essere acquisite tramite l'esame della perizia di stima, indicando il prezzo base dei beni, le modalità di deposito dell'offerta e del versamento della cauzione, per l'importo pari al 10% del prezzo offerto, il termine finale per il versamento della cauzione, l'esistenza di diritti di prelazione per l'acquisto delle quote, menzionando le formalità pregiudizievoli gravanti su beni suscettibili di cancellazione e quelle non suscettibili di cancellazione. Il giorno l'ora dell'inizio della gara il giorno e l'ora della fine della gara e ogni altro dato che possa interessare il pubblico (art. 490 I co. c.p.c.) ;
- 4 **a procedere** a richiedere la pubblicità prevista dall'art. 490 c.p.c.; in particolare, a) pubblicazione dell'annuncio sul Portale Vendite Pubbliche; b) pubblicazione nei siti internet www.tribunale.vicenza.it e www.astelegale.net e www.asteannunci.it, gestiti rispettivamente

da AstaLegale e da Gruppo Edicom Spa, almeno 45 giorni prima della data dell'inizio dell'esperimento di vendita;

- 5 **a ricevere o autenticare** le eventuali dichiarazioni di nomina ed il deposito dei relativi mandati ai sensi dell'art. 583 c.p.c.,
- 6 **ad autorizzare** l'assunzione dei debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario, a norma dell'art. 508 c.p.c.;
- 7 **ad autorizzare**, sull'istanza di cui agli artt. 505 e 530, con atto avente contenuto e forma di cui all'art. 507, l'assegnazione dei beni pignorati, previa fissazione agli altri creditori e al debitore di un termine, non inferiore a 15 giorni, per il deposito di eventuali osservazioni;
- 8 in caso di vincoli alla libera trasferibilità della quota, in caso di ricevimento da parte della società terza pignorata della presentazione di altro acquirente che offra lo stesso prezzo entro 10 giorni dall'aggiudicazione ai sensi dell'art. 2471 III co. c.c., **a dichiarare** la sopravvenuta inefficacia della prima aggiudicazione, dopo l'integrale versamento del prezzo da parte del nuovo acquirente;
- 9 nel caso in cui i beni restino invenduti a causa della mancata presentazione di offerte e senza necessità di trasmettere al giudice, **procedere** alla fissazione di nuovo incanto ad un prezzo base inferiore ad un quinto rispetto a quello stabilito in precedenza ai sensi dell'art. 538 c.p.c. e alla restituzione del fascicolo al Giudice dell'Esecuzione per l'adozione delle determinazioni del caso, in ipotesi di tre incanti consecutivi infruttuosi;
- 10 **a procedere** all'aggiudicazione della quota di partecipazione societaria in favore di colui che al termine della gara, risulterà aver formulato l'offerta maggiore; l'operazione di apertura buste e aggiudicazione sarà documentata su apposito verbale; a comunicare prontamente a ciascun offerente l'esito delle operazioni e mezzo PEC o posta elettronica ordinaria; a procedere alla restituzione agli offerenti non aggiudicatari delle cauzioni versate;
- 11 **a ricevere** il prezzo di aggiudicazione o di assegnazione unitamente alle spese – che verranno forfettariamente quantificate dallo stesso delegato – e versare detto importo su un c/c intestato alla procedura esecutiva; in caso di mancato versamento del prezzo da parte dell'aggiudicatario, procedere a darne immediata notizia al Giudice dell'Esecuzione, procedendo a nuovo incanto, a spese e sotto la responsabilità dell'aggiudicatario inadempiente, ai sensi dell'art. 540 I co. c.p.c.. In caso di parziale o omesso versamento del saldo prezzo, la cauzione verrà acquisita alla procedura;

- 12 **a predisporre**, effettuato il versamento del prezzo, da eseguirsi entro il termine di 60 giorni (termine perentorio, non prorogabile e non soggetto alla sospensione feriale dei termini), la bozza del decreto di trasferimento trasmettendola senza ritardo al Giudice dell'Esecuzione;
- 13 **a procedere** alle formalità conseguenti alla vendita; in particolare, in caso di vendita di quote di partecipazione sociale, a procedere all'espletamento delle formalità di cancellazione delle formalità pregiudizievoli, a curare ogni adempimento necessario presso il Registro delle Imprese e a provvedere inoltre alla comunicazione dell'alienazione alle pubbliche amministrazioni e ai privati negli stessi casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento;
- 14 **a procedere** alla redazione del verbale di incanto, secondo le previsioni di cui all'art. 591bis c.p.c., in quanto compatibile con le disposizioni in tema di espropriazione mobiliare.

Per ogni profilo non espressamente disciplinato, si applicano le vigenti disposizioni di agli artt. 534bis e 591bis (in quanto compatibili).

ASSEGNA

in favore del Delegato l'importo di euro 1.000, 00 a titolo di fondo spese;

nonché l'importo di euro 1.500 a titolo di anticipazione per le spese a carico del creditore pignorante e, da versarsi su c/c intestato alla procedura esecutiva - che il Delegato è sin d'ora autorizzato ad aprire - nel termine di 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, con avvertimento che, laddove per effetto dell'omesso o ritardato versamento l'esperimento di vendita già fissato non dovesse tenersi, sarà dichiarata l'estinzione della procedura ex art. 631 bis c.p.c.

In caso di esaurimento del fondo spese per oneri di vendita il delegato provvederà a richiedere in tempo utile (onde non determinare la stasi della procedura e degli esperimenti di vendita) integrazione al fondiario (o al precedente), nei limiti di euro 1.500,00 ed assegnando il termine di giorni 30 per il pagamento; in caso di inottemperanza rimetterà gli atti al G.E. che assegnerà un termine a pena di estinzione.

FISSA

termine massimo di 24 mesi, con fissazione della prima vendita entro 4 mesi dalla comunicazione della presente ordinanza per lo svolgimento delle operazioni delegate (vendita decreto di trasferimento e progetto di distribuzione) alla cui scadenza il professionista delegato rimetterà in ogni caso gli atti al Giudice dell'Esecuzione per l'adozione dei provvedimenti ritenuti opportuni.

DISPONE

inoltre, che il creditore procedente notifichi la presente ordinanza alla società indicata in premessa, ex art. 2471 co. II c.c., nonché ai creditori iscritti non comparsi e al Custode nominato con provvedimento del GIP Tribunale di Vicenza del 9.7.2018.

FISSA

per la verifica esito della vendita, l'udienza del **18 gennaio 2028**.

Si comunichi alle parti e al Delegato.

Vicenza, 23 dicembre 2025

Il Giudice dell'Esecuzione

Maria Antonietta Rosato